



COMUNE DI
CiniselloBalsamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14/07/2011



INDICE

Premessa	3
Art. 1) Oggetto	3
Art. 2) Requisiti per presentare domanda di assegnazione.....	3
Art. 3) Graduatorie per le Assegnazioni.....	4
Art. 4) Orti riservati e loro assegnazione.....	5
Art. 5) Durata del contratto di assegnazione e rinnovo	6
Art. 6) Divieto di subentro	7
Art. 7) Cauzione e canone.....	7
Art. 8) Recesso, revoca, risoluzione del contratto	9
Art. 9) Organi per il buon funzionamento e utilizzo della risorsa orti .	10
Art. 10) Manutenzione	11
Art. 11) Soppressione degli orti.....	12
Art. 12) Obblighi degli ortisti.....	12
Art. 13) Divieti.....	13
Art. 14) Responsabilità.....	14
Art. 15) Norme finali.....	14

Premessa:

Gli orti urbani nascono come occasione di aggregazione e socializzazione per i cittadini in pensione residenti nel comune di Cinisello Balsamo.

Durante il periodo di assegnazione gli ortisti dovranno perseguire le finalità di cura dell'orto assegnato nonché la buona collaborazione con gli altri ortisti e con i volontari del Soggetto Gestore.

Tutto ciò fornirà all'A.C. ed allo stesso Soggetto Gestore elementi concreti per una valutazione in caso di rinnovo oltre il tempo massimo di assegnazione.

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione dei 120 orti urbani realizzati presso il Parco del Grugnotorto. I 120 orti, a partire dal prossimo bando, saranno così destinati:

- 30% del numero totale di orti disponibili, fatti esclusi quelli riservati, assegnabili in abbinamento a due richiedenti;
- 70% del numero totale di orti disponibili, fatti esclusi quelli riservati, assegnabili in via esclusiva a un solo richiedente;
- 2 orti riservati per assegnazioni a casi segnalati dai Servizi Sociali come da successivo art. 4;
- 5 orti riservati per assegnazioni ad associazioni e cooperative come da successivo art. 4;

L'A.C. può procedere all'indizione di un nuovo bando per le assegnazioni una volta terminate le vecchie graduatorie.

Con il nuovo bando si procederà alla formulazione delle nuove graduatorie che saranno utili ai fini delle assegnazioni per gli orti che si renderanno man mano disponibili.

Le norme presenti in questo regolamento saranno valide anche per futuri lotti di orti che l'A.C. dovesse realizzare.

Art. 2) Requisiti per presentare domanda di assegnazione**Requisito della residenza:**

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nel comune di Cinisello Balsamo in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

Requisito dell'età:

Oltre alla residenza i richiedenti devono aver compiuto:

- almeno 60 anni, in caso di richiesta di assegnazione di un orto in via esclusiva;
- almeno 60 anni l'uno e almeno 55 anni l'altro richiedente un orto in abbinamento.

Per le assegnazioni riservate ai casi segnalati dai Servizi Sociali non vige il vincolo d'età, rilevando esclusivamente l'utilità progettuale dell'assegnazione.

Requisito di Unicità di orto per nucleo familiare:

Né i richiedenti né gli appartenenti al loro nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico) devono disporre (in proprietà o altra forma di possesso) di un altro orto, sia questo sul territorio cittadino o fuori dal territorio.

Una sola persona per nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione di orto (pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda).

I requisiti inerenti la residenza e l'unicità di orto per nucleo devono essere posseduti anche al momento dell'effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità del contratto di assegnazione. Gli assegnatari dovranno produrre certificato di residenza e stato di famiglia (o autocertificazione), copia del documento d'identità valido, autodichiarazione che attesti di non svolgere alcuna attività lavorativa, una fotografia recente in formato tessera e il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 3) Graduatorie per le Assegnazioni

Le assegnazioni degli orti in abbinamento e degli orti in via esclusiva vengono effettuate secondo l'ordine di graduatoria per le assegnazioni e i subentri negli orti che si rendessero man mano disponibili.

Vengono predisposte due distinte graduatorie per gli orti assegnabili in abbinamento e per gli orti assegnabili in via esclusiva.

Verranno accolte anche le domande di coloro che già hanno avuto un orto in assegnazione da parte dell'amministrazione comunale, per le quali saranno costituite due graduatorie separate (una per gli orti in abbinamento e una per gli orti in via esclusiva) alle quali si attingerà solo dopo aver esaurito le prime.

Le graduatorie vengono formate a seguito di bando in base all'assegnazione di punteggio attribuito alle domande ammissibili in base all'età del richiedente, secondo quanto segue:

Per le domande in abbinamento si sommeranno i punteggi ottenibili da ognuno dei 2 richiedenti in abbinamento.

Per l'abbinato con età non inferiore a 60 anni:

da 63 anni in su = 4 punti

62 anni = 3 punti

61 anni = 2 punti

60 anni = 1 punto

Per l'abbinato con età non inferiore a 55 anni:

da 58 anni in su = 4 punti

57 anni = 3 punti

56 anni = 2 punti

55 anni = 1 punto

Per le domande in via esclusiva:

età da 63 anni in su : 4 punti

62 anni = 3 punti

61 anni = 2 punti

60 anni = 1 punto

In caso di domande che hanno ottenuto il medesimo punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria per le assegnazioni, si procederà dando precedenza alle persone con maggiore età anagrafica.

Sempre con sorteggio si procederà, all'atto della prima assegnazione a seguito di bando, all'abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile (vedere l'allegata piantina degli orti con numerazione ufficiale).

Esaurite le graduatorie, potrà essere emanato un nuovo bando di assegnazione.

Le domande di assegnazione di orti potranno essere presentate solo nel periodo di tempo indicato nel bando per la presentazione delle domande.

Non verranno considerate valide domande pervenute al di fuori dei periodi sopraindicati.

Art. 4) Orti riservati e loro assegnazione

N° 2 orti sono riservati per assegnazioni su segnalazione del Servizio Sociale comunale per utenti e famiglie seguite con progettualità sociale.

Il Servizio Sociale elabora la progettualità e l'utilizzo più adeguato e flessibile della risorsa orto in base alla situazione di bisogno concreto dell'utente e del suo nucleo familiare.

Il Servizio Sociale può proporre per tali casi, con apposita relazione, l'esenzione dal pagamento del canone.

N° 5 orti sono riservati per assegnazione a favore di Cooperative sociali o Associazioni di volontariato che sul territorio operino con persone in stato di disagio o handicap e che perseguano obiettivi di reinserimento sociale, di autonomia e di aggregazione condivisi con l'Amministrazione Comunale - Settore Socio Educativo.

Verranno valutati con maggiore attenzione i progetti presentati da più associazioni associate.

Le Associazioni dovranno presentare, alla fine di ogni anno di assegnazione, una relazione nella quale vengano specificati le finalità del progetto, le persone coinvolte (numero e tipologia), la periodicità di utilizzo dell'orto, le valutazioni finali.

Qualora i 2 orti riservati per assegnazione a categorie protette su progettualità dei Servizi Sociali non vengano tutti assegnati, per mantenere comunque la quota di riserva ed evitare, allo stesso tempo, l'inutilizzo della risorsa disponibile, sarà possibile utilizzare tali orti, assegnandoli per un periodo limitato (1 anno eventualmente rinnovabile per un altro anno) a favore di enti, associazioni, scuole ecc...che intendano utilizzare l'orto per un progetto sociale ritenuto meritevole da parte dell'A.C.. A conclusione del progetto e relativa scadenza dell'assegnazione, l'orto tornerà ad essere assegnabile in via riservata alle categorie protette, in base a progettualità del Servizio Sociale.

Art. 5) Durata del contratto di assegnazione e rinnovo

Il contratto di assegnazione dell'orto (sia per quelli in via esclusiva che per quelli in abbinamento) ha la durata massima di 4 anni e decorre dal 1° del mese di assegnazione al 31 dicembre del 4° anno solare dall'assegnazione (es. orto assegnato dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2015).

E' possibile il rinnovo per altri 4 anni, solo per 1 volta, previa verifica da parte degli Uffici competenti e del Soggetto Gestore della sussistenza dei requisiti per la ri-assegnazione (residenza, unicità orto,finalità), nonché del rispetto del precedente contratto da parte dell'assegnatario.

L'assegnatario deve farne espressa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del contratto.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Per gli orti assegnati in abbinamento il rinnovo deve essere richiesto da entrambi gli assegnatari abbinati, e le condizioni per il rinnovo devono sussistere in capo ad entrambi gli assegnatari, non potendo in mancanza dare corso al rinnovo.

Per gli orti riservati in base al precedente art. 4 la durata dell'assegnazione dipenderà dalla singola progettualità alla base dell'assegnazione e non potrà comunque eccedere i 4 anni.

Art. 6) Divieto di subentro

Non esiste diritto di successione nel contratto di assegnazione di orto e non è ammessa la sub concessione dell'orto ad altre persone, neanche se familiari dell'assegnatario.

L'orto deve essere coltivato direttamente dalla persona assegnataria.

Per gli orti assegnati in via esclusiva:

in caso di morte o malattia o invalidità dell'assegnatario è solo ammesso, qualora esista un coniuge e questi ne faccia espressa richiesta, che il coniuge subentri per il solo limitato periodo di tempo necessario a giungere al termine dell'anno solare nel corso del quale si è verificata la morte dell'assegnatario. Questo per consentire di portare a termine le colture e la raccolta dei frutti nell'anno in corso. Se il coniuge superstite non esercita tale facoltà l'orto viene immediatamente assegnato ad altro richiedente (secondo l'ordine di graduatoria).

Per gli orti assegnati in abbinamento:

in caso di morte o di malattia invalidante di uno dei due assegnatari, l'altro può esercitare la facoltà di estendere la propria assegnazione anche all'altra quota di assegnazione, divenendo di fatto assegnatario esclusivo. In tal caso dovrà però assumere gli obblighi di integrazione di cauzione e canone fino a concorrenza delle quote previste per gli orti assegnati in via esclusiva. In questo caso però è escluso il rinnovo per altri 4 anni del contratto in essere, dovendo l'A.C. e il Soggetto Gestore ristabilire la quota di orti riservati all'assegnazione in abbinamento.

In caso di rinuncia da parte di uno dei due assegnatari, l'altro potrà mantenere l'assegnazione per il periodo in corso solo attraverso un nuovo abbinamento effettuato d'ufficio dall'A.C. e dal Soggetto Gestore. In caso di disaccordo dovrà rinunciare. In caso di non accettazione delle presenti condizioni l'orto andrà riconsegnato entro e non oltre il 31/12 dell'anno in corso.

Art. 7) Cauzione e canone

All'atto della assegnazione dell'orto è necessario il versamento di una cauzione infruttifera, che verrà restituita al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della buona condizione dell'orto. E' previsto poi un canone annuo, da pagare

anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento. Sia la cauzione che il canone annuo dovranno essere versati, se individuato, al soggetto gestore che si occuperà anche della loro restituzione, quando dovuta.

Per orti assegnati in via esclusiva:

La cauzione è fissata in € 150,00. Il canone annuo è stabilito in € 50,00 e può essere modificato con apposito atto della

Giunta Comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato

per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta Comunale.

Per orti assegnati in abbinamento:

Per ognuno dei due assegnatari in abbinamento è fissata una cauzione per € 75,00. Il canone annuo per ciascuno è stabilito in € 20,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta Comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta Comunale.

Per orti in assegnazione riservata:

Sono esenti dal versamento della cauzione le assegnazioni segnalate dai Servizi Sociali.

Il Servizio Sociale può inoltre proporre l'esenzione dal pagamento del canone in seguito alla verifica della situazione di reale bisogno dell'utente e del suo nucleo familiare.

Per le Cooperative Sociali e le Associazioni la cauzione è fissata in € 150,00. Il canone annuo è stabilito in € 50,00 e può essere modificato con apposito atto della Giunta Comunale. In ogni caso il canone vigente al momento della stipula del contratto di assegnazione rimane fissato per tutta la durata del contratto, mentre in caso di rinnovo verrà applicato l'eventuale nuovo canone stabilito dalla Giunta Comunale.

In considerazione di quanto stabilito all'art. 5 per la durata massima del contratto, il canone relativo al primo anno solare di vigenza del contratto di assegnazione verrà calcolato in dodicesimi, in base al mese in cui inizia il contratto.

Il pagamento del canone verrà comunicato ad ogni assegnatario anticipatamente all'inizio del biennio di riferimento e nei termini stabiliti dall'A.C e dal Soggetto Gestore, oltre i quali verrà applicata una mora di € 26. Il mancato versamento del

canone addizionato di mora entro 30 giorni dall'applicazione della mora comporta la risoluzione immediata del contratto di assegnazione dell'orto.

In considerazione del fatto che il canone viene pagato anticipatamente e per biennio di riferimento, in caso di scioglimento del contratto prima della sua naturale scadenza (per recesso, risoluzione, revoca, decadenza), l'assegnatario avrà diritto alla restituzione solo dell'eventuale canone già anticipato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui si verifica lo scioglimento del contratto. Solo in caso di morte dell'assegnatario agli eredi verrà restituita parte del canone già versato e relativo a tutto il periodo non goduto (anche la parte relativa all'anno solare nel quale si è verificata la morte dell'assegnatario).

Art. 8) Recesso, revoca, risoluzione del contratto

Recesso:

L'assegnatario dell'orto può sempre recedere unilateralmente dal contratto di assegnazione dell'orto. In tal caso avrà diritto alla sola restituzione del canone anticipatamente pagato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui esercita il diritto di recesso.

Revoca:

L'Amministrazione Comunale o il Soggetto Gestore può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:

- verifica di non rispetto del presente regolamento;
- palese abbandono dell'orto;
- assenza nella cura e coltivazione dell'orto da parte dell'assegnatario che raggiunga, anche per periodi discontinui, complessivi 6 mesi nell'arco del medesimo anno solare;
- contenziosi risolti con vie di fatto;
- minacce al personale tecnico o di vigilanza;
- motivi di pubblica utilità;

Risoluzione:

Il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di:

- inadempienze gravi da parte del conduttore dell'orto (v. in particolare successivi artt. 12 e 13);
- mancato pagamento del canone annuo nei termini previsti (v. art. 6);
- violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
- perdita del requisito della residenza da parte dell'assegnatario;

- perdita del requisito di unicità di orto in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare.

Per gli orti assegnati in abbinamento:

In caso di orti assegnati in abbinamento i due assegnatari sono responsabili in solido nei confronti dell'A.C o del Soggetto Gestore, e le cause di revoca o risoluzione dipendenti da anche uno solo dei due assegnatari in abbinamento producono effetto anche nei confronti dell'altro, per cui l'assegnazione verrà revocata o risolta nei confronti di entrambi.

Nei casi in cui sussistano condizioni per procedere alla revoca o risoluzione dell'assegnazione dell'orto, il Dirigente provvede con proprio atto a formalizzare la revoca o la risoluzione, intimando all'assegnatario lo sgombero dell'orto e la riconsegna dello stesso in buone condizioni. Qualora non venga data spontanea attuazione all'ordine di rilascio dell'orto gli organi di Polizia Municipale provvederanno a far eseguire lo sgombero coatto. Il Settore Vigilanza sarà impegnato inoltre a vigilare sul corretto utilizzo degli orti assegnati e ad attivare con regolarità un efficace controllo dell'area in cui sono situati gli orti.

Art. 9) Organi per il buon funzionamento e utilizzo della risorsa orti

Soggetto Gestore:

l'A.C. può individuare un' associazione di volontariato del territorio disponibile a collaborare con l'A.C. per la gestione degli orti e incaricata di curare in particolare:

- La gestione di tutte le procedure relative all'assegnazione degli orti ai soggetti assegnatari (a partire dalla fase successiva alla formazione delle graduatorie e degli abbinamenti), ivi comprese tutte le attività connesse all'applicazione degli artt. 7 e 8, in particolare:
 - introito e restituzioni cauzioni e canoni annui
 - comunicazioni di recessi, revoche, risoluzioni, ecc.
- Il raccordo con l'A.C. per un monitoraggio costante sull'andamento dell'utilizzo degli orti, sul rispetto da parte degli ortisti degli obblighi, vincoli e divieti nell'utilizzo degli orti, sia per quanto concerne i singoli orti sia per le parti comuni, nonché per segnalare gli interventi di competenza ai rispettivi uffici comunali (es. Settore Ecologia, Polizia Locale, Settore Socioeducativo);
- La segnalazione formale di inadempienze contestate ai singoli ortisti che possono dare luogo a revoca o risoluzione del contratto di assegnazione;

- La produzione all'A.C. di una formale relazione annua sull'andamento della gestione e delle attività.

Assemblea degli artisti:

Tutti gli assegnatari prendono parte all'Assemblea degli artisti, che si riunisce di norma almeno 1 volta all'anno, con le seguenti funzioni:

- Nomina, per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, di 3 rappresentanti degli artisti che andranno a costituire, insieme a 1 rappresentante del Soggetto Gestore, il Comitato di Gestione;
- Elaborazione di proposte migliorative dell'utilizzo degli orti, nonché di proposte per la realizzazione di momenti pubblici socializzanti e aggregativi da sottoporre al Comitato di Gestione;

Comitato di Gestione:

E' composto dai 3 rappresentanti eletti dall'assemblea degli artisti e da un rappresentante del Soggetto Gestore, che esercita anche la funzione di Presidente del Comitato stesso, ed ha le seguenti funzioni:

- far rispettare il presente Regolamento agli artisti;
- dirimere le controversie tra gli artisti;
- vigilare sull'ordinaria manutenzione degli orti e delle parti comuni;
- individuare le esigenze di manutenzione straordinaria da far segnalare all'A.C.;
- proporre all'A.C. la revoca o la risoluzione del contratto di assegnazione orto per gli assegnatari di cui si verifica la perdita dei requisiti o per inadempienze riscontrate;
- convocare assemblee straordinarie;
- indire concorsi fra gli artisti, organizzare corsi tematici inerenti le attività degli orti, organizzare attività promozionali/aggregative/socializzanti presso il sito destinato agli orti.

Art. 10) Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture (recinzioni, cancelletti, piastre, fontane ecc.) facenti parte dell'area, ospitante gli orti compete al Soggetto Gestore .

La manutenzione ordinaria, dei singoli orti, così come quella ordinaria e straordinaria degli alberi presenti all'interno di essi, compete agli assegnatari artisti.

La manutenzione delle aree comuni viene realizzata dal Soggetto Gestore.

Art. 11) Soppressione degli orti

L'A.C. può disporre in qualunque momento la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico, con atto unilaterale. Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di 120 giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti stessi. In tal caso verrà restituita la quota di canone eventualmente già versato e relativo al periodo non goduto a seguito del provvedimento di soppressione.

Art. 12) Obblighi degli ortisti

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Coltivare personalmente l'orto assegnato;
- Coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolar modo l'aspetto estetico ed igienico del proprio orto;
- Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria;
- Coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 5% dello spazio assegnato (che non siano arbustive o rampicanti);
- Osservare le norme di buon vicinato e collaborare col Soggetto Gestore per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- Vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- Pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- Comunicare la propria assenza al Soggetto Gestore in caso di impedimenti temporanei alla coltivazione e cura dell'orto da parte dell'assegnatario e fornire l'eventuale delega che consenta la presenza nell'orto di persona diversa dall'assegnatario (la delega deve indicare chiaramente il periodo di validità, e sono fatti comunque salvi i termini massimi previsti dall'art. 8 che comportano, se superati, la revoca dell'assegnazione);
- Segnalare ai referenti del Soggetto Gestore il cambio di residenza e di numero telefonico;
- Esibire il proprio documento di identità, quando richiesto, al Servizio di Polizia Locale o ad altro personale appositamente incaricato a verificare che venga rispettato l'obbligo di personale coltivazione e utilizzo dell'orto da parte del solo assegnatario;
- Portare sempre con sé il cartellino identificativo che verrà consegnato all'atto di assegnazione dell'orto;

- Partecipare all'assemblea degli ortisti.

Art. 13) Divieti

E' fatto divieto agli assegnatari degli orti di:

- a) Abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost negli appositi contenitori di cui ogni orto è dotato;
- b) Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- c) Recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- d) Accendere fuochi;
- e) Installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- f) Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune:
cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- g) Costruire capannoni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è consentita unicamente la realizzazione di percorsi interni realizzati con medesimo materiale utilizzate dagli Uffici comunali competenti, per i percorsi esterni e in ghiaietta; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con mattoni pieni o con sassi che non sporgano dal terreno più di 20 cm;
- h) Allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- i) Piantare alberi e arbusti da frutto;
- j) Accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano;
- k) Costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con

bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero;

l) Installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista la protezione delle colture unicamente tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 90 cm da terra;

m) Ammassare letame all'interno dell'orto oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più ortisti;

n) Utilizzare sostanze chimiche nocive di cui sarà redatta apposita lista;

o) Coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

Art. 14) Responsabilità

Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore da qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla condizione dell'orto assegnato.

Art. 15) Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il Codice Civile.